



# Città di Pomezia

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**Regolamento per la valorizzazione delle attività  
agroalimentari tradizionali locali.**

**Istituzione della De.C.O.**

**(Denominazione Comunale di Origine)**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2022)

## Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	4
Art. 3 – Requisiti e Istituzione della De.C.O.....	4
Art. 4 - Istituzione del Registro De.C.O. e del Marchio.....	4
Art. 5 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro .....	5
Art. 6 - La struttura organizzativa .....	6
Art. 7 - Le iniziative comunali .....	6
Art. 8 - Le tutele e le garanzie.....	6
Art. 9 - Le attività di coordinamento .....	6
Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale.....	6
Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali.....	7
Art. 12 - Sanzioni.....	7
Art. 13 - Norme finali.....	7

## **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Pomezia.

2. I principali ambiti di attività del settore agroalimentare sono:

- a) la produzione agricola vegetale;
- b) l'allevamento e la produzione agricola animale;
- c) la pesca e l'acquacoltura;
- d) l'industria alimentare;
- e) l'industria delle bevande.

3. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e degli artt. 2 e 3 dello Statuto, anche l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari e gastronomiche riferite a quei prodotti, loro confezioni, nonché sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

4. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agroalimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità e disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali e delle attività agroalimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", s'intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola, zootecnica e ittica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, zootecnica e ittica, ottenuto o realizzato, sul territorio del Comune di Pomezia secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

## **Art. 3 – Requisiti e Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) del Comune, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
  - conservare nel tempo prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
3. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Pomezia ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura gastronomica e alle tradizioni locali.
4. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
6. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
7. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
8. Non sono ammessi in alcun modo alla De.C.O. i prodotti i cui ingredienti e/o lavorazioni siano interamente riconducibili al territorio extracomunale.
9. la De.C.O. è di esclusiva proprietà del Comune. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

## **Art. 4 - Istituzione del Registro De.C.O. e del Marchio**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agroalimentare segnalati e denominati.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare e/o scheda identificativa.
3. La De.C.O. è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per cui la produzione e la commercializzazione potranno essere effettuate da qualunque soggetto che vi abbia titolo.
4. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
5. I prodotti iscritti nel registro saranno anche riconoscibili da un logo identificativo;
6. Nel logo è riportato lo stemma del Comune e la scritta Denominazione Comunale di Origine. Il Comune, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno. L'utilizzo del marchio è gratuito.
7. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo a coloro iscritti nel registro. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

## **Art. 5 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una relazione descrittiva del ciclo di produzione e/o lavorazione, nella quale devono essere chiaramente indicate le origini delle materie prime utilizzate, oltre ad un'adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco o da suo delegato.
4. La Commissione, presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta da:
  - n. 1 esperto del settore agroalimentare di riferimento
  - n. 1 esperto di cultura e tradizioni locali
  - n. 1 Dirigente del Comune o suo delegatoLa Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco e non è previsto alcun compenso per i componenti. Funge da Segretario un impiegato del Servizio comunale competente. La Commissione definirà i disciplinari di produzione, vincolanti per la concessione della De.C.O., insieme alla scheda identificativa del prodotto, disponendone l'iscrizione nel registro De.C.O. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo, possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

## **Art. 6 - La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata, all'interno dei Servizi comunali, nel Servizio attività Produttive.
2. Il Dirigente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 7 - Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

## **Art. 8 - Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.

## **Art. 9 - Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno, tra i propri fini, la cultura delle attività agroalimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

## **Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione, la domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo, per conto ed a nome dei soggetti interessati, alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

### **Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nelle normative statali e regionali vigenti, pertanto queste costituiscono un limite all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

### **Art. 12 - Sanzioni**

1. L'Amministrazione comunale si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Marchio De.C.O. sia nelle aziende di produzione che sui mercati.

2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del Marchio De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) accertamento di frodi alimentari.

3. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo - sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Marchio De.C.O.

4. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

### **Art. 13 - Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di approvazione.

2. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.